

PUBBLICITA' DEI DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

Trasparenza: il principio di trasparenza dell'azione amministrativa è stato inizialmente definito dall'art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, come *“accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti delle PA delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'amministrazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle PA ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera m) della Costituzione”*.

L'art. 1 comma 15 della Legge 2012/190 (cosiddetta “Legge anticorruzione”), che richiama la disposizione sopra citata, ha ulteriormente integrato il principio di trasparenza dell'azione amministrativa specificando che *“è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle PA delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali”*.

Il Governo è delegato ad adottare, entro il 28 maggio 2013, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati al comma 35 dell'articolo 1 Legge 2012/190.

Open data (dati aperti): Secondo l'art. 1 comma 35 lettera f) della Legge 190/2012 (Legge anticorruzione), per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili online in formati non proprietari, a condizione di permettere il più ampio riutilizzo anche ai fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'art. 9 comma 1 lettera b) del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012, il quale sostituisce le disposizioni dell'art. 68 comma 3 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”, ha definito in maniera più particolareggiata i dati di tipo aperto, fornendone le seguenti definizioni e caratteristiche:

- a) **Formato dei dati di tipo aperto:** è un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione degli stessi;
- b) **Dati di tipo aperto:** sono dati che presentano le seguenti caratteristiche:
 - 1) Sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato,
 - 2) Sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, e sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3) Sono resi disponibili in linea generale gratuitamente (per maggiori specifiche si rinvia alla lettura integrale della norma).

Riutilizzo dei dati: Il comma 2 del medesimo articolo 9 D.L. 179/2012 ha introdotto nel Codice dell'amministrazione digitale la definizione di riutilizzo dei dati quale *"uso del dato di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36"* (testualmente è *"l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali"*).

Ulteriori aggiornamenti su altre novità introdotte in materia dal D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla Legge 221/2012.

- **Obbligo di pubblicazione online di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale:** *L'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, che al primo comma aveva fissato al primo gennaio 2011 la data in cui gli "obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati" è stato da ultimo integrato dal D.L. 179/2012 nei termini seguenti: " La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti (omissis)".*

- **Contenuto dei siti delle PA:** *Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano accessibili conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito (art. 54 comma 4 d. lgs. 82/2005 come novellato dal DL. 179/2012).*

- **Moduli e formulari:** *Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004 n. 4, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà (art. 57 c.1 d. lgs. 82/2005 come novellato dal DL. 179/2012).*

- **Regole tecniche :** *Le regole tecniche di cui al codice dell'amministrazione digitale sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004 n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea articolo 71 (comma 1 ter d. lgs. 82/2005 come novellato dal DL. 179/2012).*

IN EVIDENZA :

- Circolare n. 4007 del 21 gennaio 2013 recante: *"Trasparenza – Public Procurement"* a cura del Servizio controllo, qualità e trasparenza dell'azione amministrativa.
- Circolare n. 2148 del 14 gennaio 2013: Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). *Estratto delle specifiche disposizioni rilevanti limitatamente ai nuovi obblighi per la trasparenza in materia di lavori ed acquisizioni di beni e servizi"* a cura del Servizio Sportello Rapporti Strutture, pubblicata al link:

http://www.unipd.it/bilanciostrutture/sezioneappalti/Circolare%20legge%20190_2012%20anticorruzione%20trasparenza%20lavori%20ed%20acquisizioni%20di%20beni%20e%20servizi.pdf

- Comunicazione email del Direttore Generale in data 29 gennaio 2013 recante l'oggetto "*precisazioni circolare del Servizio Sportello Rapporti Strutture n. prot. 2148 del 14 gennaio 2013*", pubblicata su questo sito alla sezione "Acquisti/Appalti" alla voce "Circolari interne/Comunicazioni", pubblicata al link:

<http://www.unipd.it/bilanciostrutture/sezioneappalti/Precisazioni%20circolare%202148.pdf>

NORMATIVA:

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, "*Codice dell'amministrazione digitale*" e successive modifiche;
- Art. 32 Legge 18 giugno 2009 n. 69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*";
- Linee guida per i siti web delle PA - Anno 2011 (Art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione);
- Vademecum Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo online (trattasi di un documento, realizzato all'interno delle attività finalizzate alla elaborazione delle Linee guida siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che è stato elaborato da DigitPA).
- Decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, "*Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico*";
- Legge 9 gennaio 2004 n. 4, "*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*";
- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 – traduzione ufficiale italiana (sono linee guida che definiscono come rendere più accessibile il contenuto Web alle persone con disabilità);
- Decreto Legislativo 27 ottobre del 2009 n. 150 recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*".
- Linee guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (delibera n. 088 del 2 marzo 2011, pubblicata in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011);
- Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

LINK UTILI

<http://www.funzionepubblica.gov.it>

<http://www.digitpa.gov.it>

<http://www.accessibile.gov.it>

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203>

<http://www.normattiva.it>